

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE GOLFO SPEZZINO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA POGGIOLINI 7

Numero REA: SP - 126064

Codice fiscale: 01400870117

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO	"A" REP. 89.763 RACC. 25.708
		S T A T U T O
		DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
		Art. 1 - Costituzione e denominazione-----
		E' costituita la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA
		SOCIALE GOLFO SPEZZINO"-----
		Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
		Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
		applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-
		sponsabilità limitata.-----
		La cooperativa ha sede nel Comune di La Spezia all'indirizzo
		risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-
		stro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-
		zioni d'attuazione del codice civile.-----
		La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
		del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo
		Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti
		all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci
		decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da
		quello sopraindicato.-----
		Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-
		presentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere
		istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Ammi-

	nistrativo.-----	
	La cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni	
	riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento coopera-	
	tivo.-----	
	Art. 2 - Durata-----	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà esse-	
	re prorogata a norma di legge.-----	
	SCOPO E OGGETTO-----	
	Articolo 3 - Scopo sociale - La società ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone di cui all'art. 4 della legge n. 381 dell'8	
	novembre 1991;-----	
	- la gestione di servizi socio - sanitari educativi.-----	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi	
	dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511	
	del codice civile.-----	
	Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perse-	
	guire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.-----	

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa può operare sia col privato che con enti pubblici.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Articolo 4 - Oggetto

- La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere;
- Installazione, riparazione e manutenzione d'impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento ad uso civile ed industriale;
- Pulizie civili ed industriali; progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili e industriali in edifici pubblici e/o privati quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere, sanitarie e socio assistenziali, scuole, alberghi, con-

	vitti, caserme ecc. nonchè relativi a beni di natura storica,	
	artistica ed archeologica, pubblici e/o privati-----	
	- servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su	
	strada e rotaie-----	
	- pulizia bagni pubblici e/o privati-----	
	- pulizia fontane pubbliche-----	
	- pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli	
	itineranti-----	
	- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene	
	urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse qua-	
	li: raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e as-	
	similati; spazzamento manuale e/o meccanico, raccolta, tra-	
	sporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero; raccol-	
	ta, trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero; rac-	
	colta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non perico-	
	losi prodotti da terzi; raccolta, trasporto e smaltimento di	
	rifiuti pericolosi; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	
	ingombranti; pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite	
	alla raccolta dei rifiuti; gestione isole ecologiche; gestione	
	impianti di riciclaggio; pulizia e spurgo fogne, tombini e ca-	
	ditoie stradali di aree pubbliche e private; pulizia, lavaggio	
	e disinfezione o sanificazione strade-----	
	- progettazione, manutenzione e ripristino di strade, sentieri	
	e aree verdi in generale-----	
	- progettazione, manutenzione e ripristino di parchi e giardi-	

	ni e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola	
	pulizia ed il riordino;-----	
	- diserbo strade e piazze e loro pertinenze-----	
	- installazione pannelli solari-----	
	- gestione impianti di energia alternativa-----	
	- attività di produzione e commercializzazione di biomasse	
	combustibili-----	
	- progettazione e gestione di serviti inerenti la segnaletica	
	stradale, gli impianti di pubblica amministrazione e impianto	
	semaforici-----	
	- Trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto di	
	terzi;-----	
	- gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e	
	privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari,	
	centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze,	
	ostelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spacci,	
	bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;-----	
	- gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree	
	per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi	
	compreso l'allestimento delle stesse;-----	
	- servizi ricettivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti	
	ed accudienza in alberghi, convitti, caserme e luoghi di cura	
	e collettività in genere, smistamento e distribuzione pasti	
	preparati da terzi-----	
	- Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici,	

	parcheggi, lavorazioni per conto terzi;-----	
	- trattamenti antigraffiti e deaffissione manifesti-----	
	- Servizi portuali;-----	
	- Servizi logistici e di facchinaggio-----	
	- Attività di formazione professionale relativa sia a quanto	
	sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della	
	cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e a sog-	
	getti pubblici e privati;-----	
	- gestione di Servizi Sociali/ socio educativi e sanitari-----	
	- gestione di residenze protette, comunità terapeutiche e	
	strutture sanitarie in generale-----	
	- gestione di strutture di utilità culturale per favorire	
	l'aggiornamento degli operatori del settore-----	
	- servizi di front office e portierato-----	
	- servizi di informazione, accoglienza turistica ed inserimen-	
	to dati statistici presso gli uffici di informazione e acco-	
	glienza turistica (IAT)-----	
	- Servizi Informa Giovani-----	
	- Gestione ludoteche-----	
	- gestione asili e scuole per l'infanzia-----	
	- servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeologi-	
	ci ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi e più in ge-	
	nerale di qualsiasi bene ed evento culturale; nello specifico:	
	reception, biglietterie, guardaroba, accoglienza al pubblico e	
	prima informazione, promozione di eventi culturali, guide, ac-	

	compagnatori turistici, interpreti e traduttori, custodia ed	
	intrattenimento bambini, controllo, gestione e manutenzione	
	dei sistemi di allarme con servizio di telecontrollo e di	
	pronto intervento-----	
	- attività di bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche	
	e private-----	
	- la gestione di strutture di ricovero per animali ed eventua-	
	li servizi collegati al raggiungimento del benessere animale	
	- servizi cimiteriali-----	
	- giardinaggio, vigilanza e attività di custodia-----	
	- attività di manipolazione di prodotti alimentari-----	
	- servizi di confezionamento ed imbustaggio-----	
	- attività di costruzione, gestione, implementazione banche	
	dati, immissione ed elaborazione dati conto terzi, costruzione	
	e gestione siti web e quant'altro connesso alle tecnologie	
	elettroniche, informatiche e multimediali-----	
	- altre attività affini e collegate alle precedenti-----	
	La cooperativa collabora con la Regione, gli Enti locali, le	
	associazione e tutto il mondo no-profit e privato a sviluppare	
	il benessere della popolazione-----	
	La società cooperativa si propone altresì di svolgere	
	all'occorrenza, quando ciò serva alla realizzazione ed al mi-	
	glior e maggiore perseguimento dell'oggetto sociale: attività	
	di compravendita di tutti gli articoli indicati nelle tabelle	
	e/o gruppi merceologici di cui al D.M. 30 Agosto 1971 (legge	

[illegible]

	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.-----	
	La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le	
	modalità di legge.-----	
	Art. 5 - Tipologia dei soci - Il numero dei soci è illimitato	
	ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono es-	
	sere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con	
	quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi par-	
	tecipando alle attività sociali.-----	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
	tata all'ammontare della quota sottoscritta.-----	
	Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie:-----	
	a) operatori - titolari di quote di capitale sociale che si	
	avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e	
	partecipano alla gestione mutualistica;-----	
	b) prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;-----	
	c) volontari - che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per i fini di solidarietà;-----	
	d) sovventori - sia persone fisiche che giuridiche - nei limi-	
	ti stabiliti dalla legge.-----	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o	
	private, società, associazioni od enti nei cui statuti è pre-	
	visto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta dal-	

	la cooperativa.-----	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa.-----	
	I soci partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.-----	
	I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione.-----	
	I soci mettono a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.-----	
	Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria	
	adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto as-	
	sociativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compre-	
	si i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali.-----	
	Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei se-	
	guenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro me-	
	glio identificati nel Regolamento Interno approvato	
	dall’assemblea:-----	

	- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formati-	
	ve, compatibili con lo stato di socio;-----	
	- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di	
	lavoro subordinato od autonomo;-----	
	- artigiano, commerciante, coltivatore diretto o imprenditore	
	agricolo a titolo principale;-----	
	- tipologie di contratti previste dalla L. 30/2003 e successi-	
	ve modifiche;-----	
	- borse lavoro;-----	
	- volontario ai sensi della L. 381/91 e successive;-----	
	- autonomo;-----	
	- professionale;-----	
	- di collaborazione a progetto;-----	
	- di agenzia;-----	
	- di ogni altro tipo consentito dalla legislazione vigente nel	
	tempo.-----	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di la-	
	voro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura	
	fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la po-	
	sizione del socio lavoratore, da qualsiasi altra fonte.-----	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che eserci-	
	tino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa eser-	
	citata dalla cooperativa e che, con la loro capacità effettiva	

[illegible]

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, sog-	
	getti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.-----	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	

[illegible]

	bro dei soci.-----	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.-----	
	Art. 7 - Ammissione - Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;-----	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;---	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà in ogni caso essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;----	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;-----	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del	
	presente statuto.-----	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:-----	

a)	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----	
b)	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----	
c)	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----	
	Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronuncino i soci con propria decisione.-----	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----	
	Art. 8 - Obblighi - Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----	
a)	versare, nei termini fissati dal Consiglio	

	d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte	
	e della tassa d'ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il	
	cui importo sarà determinato, d'anno in anno, dalla decisione	
	dei soci in sede d'approvazione del bilancio per proposta de-	
	gli Amministratori;-----	
	b) ad osservare puntualmente il presente statuto, le delibera-	
	zioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e le	
	disposizioni dei regolamenti interni;-----	
	c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le ne-	
	cessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo la	
	rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui concor-	
	re al perseguimento degli scopi della cooperativa.-----	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal prescritto libro sociale (libro soci).	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla cooperativa.-----	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE-----	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio	
	si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il	
	socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, li-	
	quidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quan-	
	do si tratta di persona giuridica.-----	
	Art. 10 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può recedere il socio:-----	

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.-----	
	Il recesso non può essere parziale.-----	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve	
	esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la	
	ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del pre-	
	sente statuto, legittimano il recesso.-----	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di	
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.-----	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.-----	
	Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali	
	danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su semplice	
	richiesta del consiglio di amministrazione, è obbligato al ri-	
	sarcimento.-----	
	Art. 11 - Esclusione - L'esclusione può essere deliberata	
	dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:-----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;-----	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali; -----	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;-----	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del va-	
	lore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;-----	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo;-----	
	f) che non partecipi attivamente alla vita sociale della co-	
	operativa e/o a due assemblee consecutive.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 40 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.-----	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione - Le deliberazioni	

[illegible]

	gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso	
	della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	come indicato al precedente art. 13.-----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.-----	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società.-----	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.-----	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7.-----	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13-----	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7-----	

	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.-----	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati - La Cooperativa non è tenuta al	
	rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.-----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.-----	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.-----	

	Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.-----	
	Art. 16 - Soci sovventori - Ferme restando le disposizioni di	
	cui all'art. 5 del presente statuto, possono essere ammessi	
	alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.-----	
	Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori - I confe-	
	rimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote tra-	
	sferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.-----	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a n.10 (dieci).-----	
	Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori - Salvo	
	che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in oc-	
	casion e della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo Amministrativo.-----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	

	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.-----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.-----	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione - L'emissione delle quote	
	destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	cisione dei soci che devono stabilire:-----	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;-----	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;-----	
	c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci sov-	
	ventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione il	
	periodo minimo di permanenza nella società prima del quale	
	non è ammesso il recesso);-----	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;-----	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	

	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.-----	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.-----	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.-----	
	Art. 20 - Recesso soci sovventori - Oltre che nei casi previ-	
	sti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci	
	in sede di emissione delle quote a norma del precedente arti-	

[illegible]

	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:-----	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limi-	
	ti sopra indicati;-----	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienna-	
	li approvati dall'Assemblea;-----	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle	
	azioni eventualmente rimaste inoptate.-----	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spet-	
	ta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.-----	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:-----	
	1. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;-----	
	2. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----	
	21.1 - Assemblea speciale - L'Assemblea speciale dei possesso-	
	ri di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale val-	
	gono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee	
	dei soci dalla legge e dal presente statuto, è convocata	
	dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresen-	
	tante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia	

	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-	
	re un voto per ogni azione posseduta.-----	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.-----	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-	
	derne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con fa-	
	coltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	nei confronti della Società.-----	
	21.2 - Recesso - Ai detentori di azioni di partecipazione co-	
	operativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.-----	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO -----	
	Art. 22 - Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale è costi-	
	tuito:-----	
	a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore al minino né superiore al limite massi-	
	mo stabilito dalla legge - la quota complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti fissati dalla	
	legge;-----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	

	nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----	
	c) dal fondo di riserva ordinaria indivisibile, formato con le	
	quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi o ai suc-	
	cessori dei soci deceduti;-----	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole som-	
	me versate dai soci a norma del precedente art. 8;-----	
	e) dalla riserva straordinaria;-----	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;--	
	g) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-	
	pitale da Enti pubblici o privati.-----	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello	
	scioglimento.-----	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate pre-	
	cisamente:-----	
	a) almeno il 5% (cinque per cento) all'atto della sottoscri-	
	zione;-----	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione-----	
	La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali au-	
	menti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante	
	l'esistenza della cooperativa.-----	
	Art. 22.1 - Vincoli sulle quote e loro alienazione - Le quote	

	non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autoriz-	
	zazione dell'Organo Amministrativo.-----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.-----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale.-----	
	Art. 23 - Bilancio - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al	
	31 Dicembre di ogni anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo,	
	previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri	
	di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde	
	facilitarne la lettura da parte dei soci.-----	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinario;-----	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;-----	
	c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e	
	sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto	
	consentito dalla legislazione vigente per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;-----	
	d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previ-	
	ste dell'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e suc-	
	cessive modificazioni ed integrazioni;-----	
	e) a titolo di ristorno in misura non superiore a quanto pre-	
	visto dalla legge dei trattamenti retributivi complessivi, me-	
	diante integrazioni delle retribuzioni medesime o, nei limiti	
	consentiti dalla legge, mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato;-----	
	f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle	
	lettere e) ed f) dell'art. 22.-----	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'as-	
	semblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto	
	residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al netto	

	della quota di cui alla lett. b) del presente articolo, oppure	
	a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei so-	
	ci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il	
	valore nominale delle quote dei soci cooperatori.-----	
	I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'ap-	
	provazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti	
	al fondo di riserva ordinario.-----	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.-----	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----	
	a) erogazione diretta;-----	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	

c) emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

ORGANI SOCIETARI-----

Art. 24 - Organi sociali - Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto delle funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle leggi e dal presente statuto:-----

a) alla assemblea dei soci;-----

b) al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico;

c) al comitato esecutivo;-----

d) al direttore;-----

e) al collegio sindacale;-----

f) al collegio arbitrale-----

Art. 25 - Assemblea-----

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla volontà assembleare:-----

a) l'approvazione del bilancio;-----

b) la nomina e revoca gli amministratori;-----

c) la nomina i sindaci e del presidente del collegio sindacale

	e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;-----	
	d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e stabilito dallo statuto;-----	
	e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----	
	f) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;-----	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----	
	h) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-----	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	

	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto - Le decisioni dei soci, ad ec-	
	cezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del preceden-	
	te articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto. La deci-	
	sione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.-----	
	Nel caso non si opti per il sistema della consultazione scrit-	
	ta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà conclu-	
	dersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:-----	
	- l'argomento oggetto della decisione;-----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;-----	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;-----	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.-----	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:-----	
	- l'argomento della decisione;-----	
	- il contenuto della decisione;-----	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contra-	
	rietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci en-	
	tro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qual-siasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.-----	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 gior-	
	ni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti	
	previsti dall’’art. 30 se socio sovventore.-----	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.-----	
	Art. 27 - Convocazioni assembleari - L’assemblea ordinaria de-	
	ve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine	
	stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi	

[illegible]

	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-	
	ti.-----	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-	
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-	
	temente informato.-----	
	Art. 28 - Quorum deliberativi - In prima convocazione l'Assem-	
	blea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----	
	Art. 29 - Votazioni - Per le votazioni si procederà normalmen-	
	te col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera-	
	zione dell'Assemblea.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----	
	Art. 30 - Voto - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni	
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.-----	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	

[illegible]

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.-----	
	Art. 32 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico	
	La Società può essere alternativamente amministrata, con scel-	
	ta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministra-	
	tore Unico.-----	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta, dalla as-	
	semblea dei soci che ne determina il numero, comunque mai in-	
	feriore a tre. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il Vice presidente.-----	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.----	
	Sia l'Amministratore Unico che i componenti l'Organo Ammini-	
	strativo devono essere nominati tra i soci, durano in carica	
	fino a revoca oppure per la durata stabilita al momento della	
	nomina e sono rieleggibili. In quest'ultima ipotesi scadranno	
	alla data di approvazione del bilancio.-----	
	Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo	
	Amministrativo. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il	
	parere del Collegio sindacale (quando previsto), determinare	
	il compenso dovuto ai componenti l'Organo Amministrativo, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di	

[illegible]

	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.-----	
	Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni - L'Organo amministra-	
	tivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo degli Amministratori.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera median-	
	te lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano,	
	fax, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.-----	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

Art. 35 - Integrazione del Consiglio - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 36 - Comitato esecutivo - E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al presidente, il comitato esecutivo.

I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con deliberazione dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.-----

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in ap-

	posito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere	
	comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima seduta.	
	Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo del	
	proprio operato.-----	
	Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Amministra-	
	tivo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di	
	urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che devono	
	essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.	
	Art. 37 - Direttore - Il direttore è nominato dall'Organo Am-	
	ministrativo verso il quale risponde del proprio operato.-----	
	Ha il compito di attuare le direttive generali impartite dagli	
	organi societari.-----	
	Il Direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze	
	dell'Organo Amministrativo.-----	
	Da attuazione alle direttive generali impartite dagli ammini-	
	stratori.-----	
	La deliberazione dell'Organo Amministrativo che nomina, so-	
	spende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore de-	
	ve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima	
	riunione.-----	
	Art. 38 - Collegio sindacale - Qualora, per scelta o per ob-	
	bligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio	
	sindacale esso si comporrà di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute	
	nell'art. 2397 del codice civile. Il Presidente del Collegio	

	Sindacale è nominato dalla assemblea.-----	
	Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.-----	
	Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previ-	
	ste dall'art. 2402 codice civile.-----	
	I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono quel-	
	li stabiliti dalla legge.-----	
	Art. 39 - Controllo contabile - Qualora, per scelta, si voglia	
	procedere al controllo contabile di cui all'art. 2409/bis del	
	codice civile l'assemblea procederà alla nomina di un revisore	
	contabile. Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si deb-	
	ba procedere alla nomina del collegio sindacale il controllo	
	contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da	
	uno dei componenti del collegio medesimo.-----	
	Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.-----	
	Per i compensi si applicano le disposizioni contenute	
	nell'art. 2409-quater del codice civile.-----	
	I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto	
	al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.-----	
	ARBITRATO - CONTROVERSIE-----	
	Art. 40 - Clausola arbitrale - Sono devolute alla cognizione	
	di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.	

	5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si	
	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione	
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-	
	dente.-----	
	Art. 41 - Arbitri e procedimento - Gli Arbitri sono in numero	
	di: -----	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	150.000,00 (con possibilità di rivalutazione annuale da parte	
	della assemblea in base ai coefficienti Istat dell'esercizio	
	di riferimento). Ai fini della determinazione del valore della	

[illegible]

[illegible]

	Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni.-----	
	Art. 45 - Regolamenti - Il funzionamento tecnico, amministra-	
	tivo e finanziario della società potrà essere disciplinato da	
	uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo	
	Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Nell'eventuale Regolamento Interno potranno essere meglio	
	esplicitate le modalità di applicazione dell'istituto del ri-	
	storno. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i	
	poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici se istituiti, nonché le mansioni ed il	
	trattamento economico dei dipendenti della società.-----	
	Art. 46 - Requisiti mutualistici - I requisiti mutualistici	
	sotto indicati sono inderogabili e devono essere, di fatto,	
	osservati:-----	
	- E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura	
	superiore al tasso d'interesse legale dei buoni postali frut-	
	tiferi aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato.-----	
	- Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello	
	scioglimento della cooperativa.-----	
	- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei
	limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve
	essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo
	Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
	gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazio-
	ni.-----
	- Una quota degli utili di esercizio, nella misura e con le
	modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai Fondi
	Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazio-
	ne -----
	Art. 47 - Rinvio - Per quanto non previsto dal presente statu-
	to, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperati-
	ve a mutualità prevalente.-----
	F.to RISTAGNO Salvatore
	F.to TOPCIJA Juljan
	F.to TOPCIJA Rroland
	F.to Notaio PATANE' Rosario
	Sigillo
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR
	445/2000 che si trasmette ad uso registro imprese
	Atto registrato presso l'agenzia delle entrate di La Spezia in
	data 24 giugno 2014 al n. 2468
	F.to Notaio PATANE' Rosario
	Sigillo